

Il danno per colpa medica abbandona le tabelle milanesi in favore dei criteri dei sinistri stradali

Il 14 settembre 2012 è entrato in vigore il c.d. “Decreto Balduzzi” (Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158, GUF n. 214 del 13.09.2012), avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*”. Esso contiene una norma che è destinata ad intercettare l’attenzione degli operatori di giustizia, dal momento che per essa – è il comma 3 di quell’art. 3 sulla “*Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie*” – il danno biologico sarà risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le c.d. tabelle milanesi vengono irrimediabilmente messe in soffitta.

L’attenzione a questa novità non è tanto per l’aggancio dei risarcimenti del danno per colpa medica ai valori prescritti per gli infortuni stradali, né per l’ormai proverbiale schizofrenia del legislatore che tiene insieme la pretesa del “più alto livello di tutela della salute” (sic!) con il sostanzioso abbattimento dei valori dei risarcimenti - cui il comma 3, in tempi di *spending review*, è chiaramente preordinato. L’attenzione degli operatori – e segnatamente degli avvocati e procuratori che tutelano i diritti delle persone danneggiate – sia piuttosto rivolta ad un’interpretazione di comodo che in suddetti tempi potrebbe diffondersi e che concerne l’applicazione della norma ai sinistri occorsi *prima* dell’entrata in vigore del DL, in barba al principio per cui la legge non dispone che per l’avvenire (principio ben altrimenti contraddetto, ad esempio, in materia fiscale e sempre con finalità di fare cassa) e posto che la sua retroattività collide con valori costituzionalmente rilevanti oltre che con il principio della tutela dell’affidamento - che dell’ordinamento giuridico è autentico cardine.

Ad una simile 'tentazione' interpretativa sarebbero opponibili numerosi elementi:

1. la pretesa retroattività non è in alcun modo desumibile o giustificabile in ragione della lettera del citato comma 3;
2. la pretesa retroattività viola l'art. 3 della Costituzione: due soggetti – poniamo - vittime del medesimo sinistro, che dimostrassero di avere riportato i medesimi pregiudizi di tipo non patrimoniale, in tale ipotesi potrebbero vedersi liquidare risarcimenti del tutto diversi in quanto definiti l’uno in un momento successivo rispetto all’altro, sulla base di tabelle vigenti non al momento del sinistro bensì nella fase della liquidazione;
3. il diritto al risarcimento del danno sorge in capo al danneggiato sin dal momento in cui si è verificato il sinistro da cui abbia riportato lesioni. Lo scarto temporale tra il sorgere del diritto e la definizione del *quantum* da risarcire non può che avere carattere di neutralità e tanto meno può risolversi a detrimento del diritto stesso del danneggiato, come accadrebbe con l'applicazione di una modifica *in pejus* dei criteri liquidativi in corso di trattazione del sinistro;
4. in giurisprudenza sono ben rintracciabili valide ancorché indirette conferme a quanto fin qui sostenuto e, quando si parla di risarcimento del danno da fatto illecito, l'obiettivo non è altro che la reintegra del “*patrimonio del danneggiato qual'era all'epoca del prodursi del danno*” (Cass. civ., 15709/2011 ed in senso conforme Cass. Civ., 8520/2007) e il riferimento al “*valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito*” (Cass. civ., 21012/2010).